

Chiarimenti circa l'ambito di applicazione dell' l. n. 133/98

(Delibera dell'8 luglio 1999)

Il Consiglio,

- vista la richiesta di chiarimento circa l'ambito di applicazione della L. n. 133/98 inoltrata dalla dott.ssa , magistrato d'appello con funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catanzaro;

- rilevato che il quesito chiede al Consiglio se i benefici di tale legge possano applicarsi a favore della richiedente ove venisse trasferita, previa manifestazione di disponibilità, alla Corte d'Appello di Catanzaro, ufficio individuato per il 1999 tra le sedi disagiate ex L. 133, tenuto conto che la stessa è stata a suo tempo destinata d'ufficio con disponibilità all'attuale sede di servizio proveniente dalla Pretura circondariale di Roma, vale a dire regione diversa e distanza superiore ai 150 Km. (requisiti previsti dall'art. 1 L. 133 per beneficiare dei relativi incentivi);

- ritenuto che al quesito va data risposta negativa in quanto la L. n. 133/98 non prevede l'ipotesi in cui, tra la sede disagiata inserita nel relativo elenco e quella di provenienza sita in altra regione ad una distanza superiore ai 150 Km. si collochi una terza sede - intermedia - cui si è acceduti con destinazione d'ufficio ma non rientrante tra quelle disagiate ex L. 133, bensì unicamente l'ipotesi in cui, senza soluzione di continuità, un magistrato sia destinato d'ufficio ad una sede disagiata provenendo direttamente da sede di una regione diversa e distante oltre 150 Km.;

delibera

di rispondere al quesito secondo quanto precede.